



12 gennaio 2012
risoluzione n. 14/10.1.2012

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI PER L'ANNO FISCALE 2012

Si avvisa che le scadenze ed i termini di pagamento delle imposte comunali, per l'anno fiscale 2012, sono fissati come segue.

1. L'imposta comunale per l'anno 2012 sarà riscossa dalla Cancelleria comunale di Manno. Essa sarà prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione.

I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

<i>per la I^a rata acconto</i>	<i>il 1. aprile 2012</i>
<i>per la II^a rata acconto</i>	<i>il 1. giugno 2012</i>
<i>per la III^a rata acconto</i>	<i>il 1. agosto 2012</i>
<i>per la IV^a rata a conguaglio</i>	<i>a partire dal 2013, alla data d'intimazione del conteggio</i>

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 capoverso 5 LT.

2. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 2.5%, dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni del punto. 3.
3. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di una imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 1%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.
Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.
4. I versamenti e le restituzioni d'imposta che non eccedono i fr. 200.00 possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente. Fatta riserva dell'articolo 6, su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'articolo 3.
Gli importi superiori ai fr. 200.00, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente.

Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

5. Se le rate acconto e la rata conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.
Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
6. Interessi remunerativi o di ritardo fino ad un importo di fr. 20.-- non sono conteggiati.
7. Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di diffida di fr. 30.--. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
8. I tassi d'interesse remunerativi dei punti 2 e 3, si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2011.
Il tasso d'interesse di ritardo del punto 3 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2012.
Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remuneratori e di ritardo:

Periodo	Interesse di ritardo e remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (%)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (%)
2012	2.5	1
2011	2.5	1
2010	3	1
2009	3	1.5
2006 – 2008	3	2
2003 – 2005	3	3
2002	4	1.5
2001	4.5	2
1999 – 2000	4	1.5
1997 – 1998	5	2
1996	5	2.5
1995	5	3.5

9. La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2012 e si applica nell'anno civile 2012, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 16 gennaio al 31 gennaio 2012.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giancarlo Bernasconi

Il Segretario
Paolo Vezzoli